

REGOLAMENTO XIII ASSEMBLEA ELETTIVA 27 GENNAIO 2008**(ESTRATTO DALL'ATTO NORMATIVO DIOCESANO)****Art. 7 Diritti, doveri, condizioni**

1. *L'adesione conferisce al socio Adulto, Giovane e Giovanissimo il diritto-dovere di partecipare, direttamente a livello di base, e attraverso rappresentanti agli altri livelli, alla determinazione delle scelte fondamentali dell'Associazione mediante l'esercizio del voto e la partecipazione agli incontri a lui destinati.*
2. *I ragazzi dell'ACR esercitano le loro scelte attraverso i propri educatori e responsabili;...*

Art. 8 Regole per l'esercizio del voto e condizioni di eleggibilità

1. *Gli aderenti, a livello di base, ed i loro rappresentanti, agli altri livelli, eleggono ogni tre anni i responsabili dell'Associazione che, come ogni altra commissione ed incarico, scadono con le Assemblee elettive.*
2. *Nelle liste dei candidati è opportuno che siano presenti uomini e donne, adulti e giovani.*
3. *Il diritto di voto è personale e si esercita a condizione di aver compiuto il 14° anno di età; l'esercizio della delega si applica solo nei casi di assemblee elettive diocesane e/o a fronte di apposita normativa approvata dal Consiglio diocesano.*
4. *Possono essere proposte le candidature di tutti gli aderenti che abbiano compiuto il 18° anno di età.*
5. *Coloro che hanno compiuto il 30° anno di età non possono essere candidati nella lista giovani.*
6. *Il voto si esprime normalmente a scrutinio palese; a scrutinio segreto solo per l'elezione, designazione, incompatibilità o decadenza di persone*
7. *L'elezione dei membri di Presidenza e Consiglio (diocesano o parrocchiale) avviene col voto di tutti i soci aventi diritto.*
8. *Il Consiglio parrocchiale uscente, in occasione dell'Assemblea elettiva triennale stabilisce le modalità per l'elezione del nuovo Consiglio e quelle per l'indicazione del Presidente parrocchiale in sintonia col presente Atto Normativo. Il Consiglio parrocchiale neo eletto nella prima riunione designa il nuovo Presidente. Il parroco presenta, tramite l'assistente diocesano, il candidato al Patriarca per la nomina.*
9. *I membri della Presidenza e del Consiglio Diocesano nonché i Presidenti parrocchiali dell'AC di Venezia, nel corso del loro mandato, si precludono l'assunzione di responsabilità legate alla vita dei partiti o alla gestione amministrativa pubblica del territorio.*
10. *Gli incarichi direttivi hanno durata triennale. Gli eletti a: Presidente Parrocchiale o Diocesano, componente la Presidenza diocesana, non possono ricoprire lo stesso incarico per più di due mandati consecutivi.*

Art. 11 : Associazioni Parrocchiali

1.
2. *L'Associazione parrocchiale si dota di un organo assembleare che garantisce la partecipazione di tutti gli aderenti alle decisioni associative e che ogni tre anni esprime democraticamente i rappresentanti dell'associazione parrocchiale ed i responsabili.*
3. *L'Associazione parrocchiale si dota di un Consiglio per la programmazione, la gestione e la verifica delle attività composto dai rappresentanti e dai responsabili eletti dall'assemblea.*
4. *Il Consiglio parrocchiale uscente determina il numero dei Responsabili e dei Rappresentanti (massimo due per ogni settore ed articolazione) da eleggere in occasione dell'Assemblea elettiva parrocchiale in base alle reali necessità dell'Associazione ed in sintonia col presente Atto Normativo.*
5. *L'Associazione parrocchiale designa, secondo quanto previsto dal presente Atto Normativo, un Presidente che ne promuove e coordina l'attività, curando la piena collaborazione con il parroco e la comunità parrocchiale.*

Art. 12 : L'Associazione Interparrocchiale

1. ...
2. *L'associazione interparrocchiale si costituisce in accordo con la Presidenza diocesana, nomina e designa i propri organi come l'Associazione parrocchiale e individua un proprio Assistente sentito l'Ordinario.*

Art. 13 : Il gruppo interparrocchiale

1. *Il gruppo interparrocchiale è lo strumento di formazione costituito da aderenti di associazioni parrocchiali o interparrocchiali diverse che, pur conservando la propria appartenenza alle associazioni di provenienza, partecipando alla vita associativa delle medesime, per ragioni formative e/o logistiche, scelgono di formarsi in un gruppo esterno alle stesse.*
2. *Il gruppo interparrocchiale individua un responsabile educativo e si costituisce in accordo con la Presidenza Diocesana.*

Art. 16 L'Assemblea ELETTIVA

1. *Viene convocata dal Consiglio diocesano alla fine di ogni triennio; essa ha il compito di:*
 - a) *tracciare e verificare le linee di programma dell'Associazione diocesana, tenendo presenti le proposte programmatiche diocesane, quelle della Chiesa italiana, ed i cammini dell'AC nazionale*
 - b) *approvare il documento assembleare triennale che le riassume*
 - c) *eleggere i membri del Consiglio diocesano.*
2. *L'Assemblea è presieduta dal Presidente Diocesano coadiuvato da un Ufficio di Segreteria e da un moderatore.*
 - a) *L'Ufficio di segreteria coordinato dal Segretario diocesano ha il compito di verbalizzare gli atti dell'Assemblea, organizzare le votazioni (orari, scrutatori...) decidere su eventuali reclami e proclamare gli eletti*
 - b) *Il Moderatore, proposto dal Presidente e nominato dall'Assemblea, ha il compito di guidare la discussione e l'approvazione del documento*
3. *L'Assemblea, e le relative votazioni, sono validi con la presenza della metà più uno degli aventi diritto*
4. *Hanno diritto di voto:*
 - a) *Ogni Associazione Parrocchiale o Interparrocchiale: attraverso il Presidente, un Responsabile Adulti, un Responsabile Giovani, un rappresentante ACR.*
 - b) *I Consiglieri diocesani uscenti*
 - c) *Un rappresentante del MEIC ed un rappresentante della FUCI designati a norma dei rispettivi regolamenti interni.*
 - d) *Un Rappresentante in più per ogni Associazione con un numero di aderenti da 50 a 74, due Rappresentanti in più per ogni Associazione che superi i 74 aderenti*
5. *All'Assemblea è opportuno sia presente una rappresentanza di ragazzi dell'ACR per richiamare l'Associazione al suo impegno educativo.*
6. *I Rappresentanti delle Associazioni parrocchiali ed interparrocchiali sono normalmente scelti, mediante votazione del Consiglio parrocchiale neo eletto, tra quelli indicati negli elenchi responsabili o educatori consegnati al Centro diocesano con le adesioni*
7. *I Rappresentanti ricevono, per tempo, un invito personale da esibire alla segreteria il giorno dell'Assemblea che li autorizza alle votazioni a scrutinio segreto per l'elezione dei candidati, ed al voto palese per l'approvazione del documento.*

Art. 17 Il Documento Assembleare

1. *Il documento Assembleare proposto per il triennio deve venir offerto alle associazioni parrocchiali ed interparrocchiali, nonché ai gruppi diocesani o interparrocchiali, con congruo anticipo in modo da consentirne una approfondita lettura e valutazione.*
2. *Eventuali proposte di modifiche, firmate da almeno sei aderenti con diritto di voto, vanno inviate alla Presidenza diocesana, **sino a quaranta giorni** prima della data fissata dall'Assemblea. **(16 dicembre)***
3. *Il Consiglio Diocesano, appositamente convocato, valuterà le proposte di modifica presentate, deciderà:*
 - *quali integrare nel documento, approvandole con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto,*
 - *quali respingere, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto**Gli emendamenti che non raggiungono tali maggioranze verranno sottoposti al parere dell'Assemblea per la votazione.*
4. *La votazione in Assemblea avverrà solo per gli articoli soggetti a modifica, previa presentazione di una motivazione a favore ed una contraria. Il documento emendato sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.*

Art. 18 Le candidature e le votazioni dei candidati al Consiglio diocesano

1. *Nella scelta delle candidature si deve tener conto che siano rappresentati uomini e donne, che il candidato abbia compiuto il 18° anno di età, che abbia una reale esperienza associativa.*
2. *Le proposte di candidature devono essere presentate alla Presidenza Diocesana sino a **una settimana** prima dell'Assemblea (**15 gennaio**)*
3. *Possono presentare candidature:*
 - a. *la Presidenza Diocesana*
 - b. *i Consigli Parrocchiali*
 - c. *almeno dieci aderenti con diritto di voto*
4. *Le elezioni si svolgono su tre liste che raccolgono rispettivamente le candidature degli Adulti, dei Giovani e dei Responsabili ACR.*
5. *L'Assemblea eleggerà sino ad un massimo di 5 candidati per ognuna delle tre liste.*
6. *Ogni elettore è tenuto ad indicare sino a 4 preferenze per ciascuna lista, due maschili e due femminili.*
7. *In caso di impossibilità a partecipare all'assemblea è ammessa la delega ad una sola persona che non abbia già diritto di voto in assemblea.*
8. *Risulteranno eletti, all'interno delle singole liste, i due candidati e le due candidate che avranno ottenuto il maggior numero di voti, ed il candidato (uomo o donna) che dopo di essi avrà ottenuto più voti; in caso di parità di voti risulterà eletto quello più anziano.*

Art. 21 Il Consiglio diocesano:

2. *La prima riunione di Consiglio, dopo l'assemblea elettiva, è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età*
3. *Per la designazione del Presidente Diocesano, il Consiglio con votazione segreta, sceglie una terna da presentare al Patriarca. Per l'indicazione dei tre nominativi è necessaria, per i primi tre scrutini, la maggioranza assoluta dei consiglieri eletti, dal quarto in poi, la maggioranza dei votanti.*
4. *Il Presidente diocesano nominato dal Patriarca, convoca successivamente il Consiglio per l'elezione dei quattro Vicepresidenti (due per gli Adulti e due per i Giovani), il Rappresentante ed il Vice Rappresentante ACR, su proposta dei rispettivi Consigli di Settore e di Articolazione; il Segretario e l'Amministratore su proposta del Presidente.*
5. *Possono essere proposti come candidati alla carica di Presidente, Vicepresidente e Rappresentante ACR, persone non elette al Consiglio diocesano purchè iscritte all'Azione Cattolica di Venezia.*

NORMA TRANSITORIA PER IL MOVIMENTO STUDENTI DI AZIONE CATTOLICA DIOCESANO

In base all'art. 15 dell'Atto Normativo dell'Ac di Venezia e di quanto previsto dal Documento Normativo del MSAC nazionale agli art. 5 e 6.2, partecipano alla XIII Assemblea Elettiva diocesana con diritto di voto:

- ❖ v i due segretari diocesani
- ❖ v tre delegati

eletti in occasione del loro Congresso.

Il segretario che ha ricevuto il maggior numero di voti parteciperà anche all'Assemblea Elettiva nazionale.

(Approvato dal Consiglio diocesano nella riunione del 26 settembre 2007)